

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 1 di 58

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (MOG)
PARTE GENERALE

REVISIONE	REDATTO		CONTROLLATO		APPROVATO	
	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
3	10.06.2024	RP Advisor Srl	28.11.2024	E. Maggioni	28.11.2024	E. Maggioni

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 2 di 58

INDICE

Premessa	<i>Pag. 4</i>
1. Introduzione	<i>Pag. 5</i>
1.1 Obiettivo	<i>Pag. 5</i>
1.2 Definizioni	<i>Pag. 5</i>
1.3 Contenuti e finalità del documento	<i>Pag. 7</i>
1.4 Riferimenti normativi	<i>Pag. 8</i>
2. L'assetto organizzativo della società	<i>Pag. 9</i>
2.1 I data anagrafici di MONT-ELE	<i>Pag. 9</i>
2.2 Le attività espletate	<i>Pag. 9</i>
2.3 L'organigramma e le attività dei singoli reparti di MONT-ELE	<i>Pag. 10</i>
2.4 L'attribuzione di poteri e deleghe	<i>Pag. 19</i>
3. Descrizione del quadro normativo	<i>Pag. 21</i>
3.1 Autori del reato: soggetti apicali e soggetti sottoposti	<i>Pag. 22</i>
3.2 L'interesse o vantaggio dell'ente	<i>Pag. 22</i>
3.3 La commissione di un reato presupposto	<i>Pag. 24</i>
3.4 La mancata adozione delle misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato	<i>Pag. 26</i>
3.5 Apparato sanzionatorio	<i>Pag. 27</i>
3.6 Delitti tentati e concorso	<i>Pag. 29</i>
3.7 Reati commessi all'estero	<i>Pag. 30</i>
3.8 Procedimento di accertamento dell'illecito	<i>Pag. 31</i>
4. Il Modello	<i>Pag. 32</i>
4.1 Generalità	<i>Pag. 32</i>
4.2 Il Modello di Mont-Ele	<i>Pag. 33</i>
4.3 I soggetti destinatari	<i>Pag. 35</i>
4.4 Individuazione dei rischi	<i>Pag. 36</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 3 di 58

4.5	Definizione di rischio	<i>Pag. 38</i>
4.6	Analisi dei rischi potenziali	<i>Pag. 39</i>
4.7	Individuazione degli ambiti aziendali di attività	<i>Pag. 39</i>
4.8	Costruzione ovvero adeguamento del sistema di controlli preventivi	<i>Pag. 40</i>
4.9	I principi di controllo	<i>Pag. 42</i>
5.	L'Organismo di vigilanza	<i>Pag. 44</i>
5.1	Individuazione e composizione	<i>Pag. 44</i>
5.2	Funzioni e compiti	<i>Pag. 45</i>
5.3	I requisiti	<i>Pag. 46</i>
5.4	Cause ineleggibilità e incompatibilità	<i>Pag. 48</i>
5.5	Cessazione dell'incarico	<i>Pag. 49</i>
6.	Modalità e periodicità di riporto agli organi societari	<i>Pag. 52</i>
6.1	I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	<i>Pag. 52</i>
7.	Whistleblowing	<i>Pag. 54</i>
8.	Formazione, comunicazione e aggiornamento del Modello	<i>Pag. 56</i>
8.1	Aggiornamento del Modello	<i>Pag. 57</i>
9.	Sistema disciplinare e apparato sanzionatorio	<i>Pag. 58</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 4 di 58

PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “*Modello*” o “*Modello 231*”) di MONT-ELE S.r.l. (di seguito anche “*MONT-ELE*” o “*Società*”), adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “*Decreto*” o il “*D.Lgs. 231/2001*”).

Il Modello è così articolato:

- “**Parte Generale**”, volta ad illustrare il quadro normativo di riferimento e poi, in maniera sintetica, gli elementi del modello di *governance* e dell’assetto organizzativo della Società, nonché a descrivere le finalità e le modalità operative seguite per la definizione, l’aggiornamento, e la gestione del Modello, i compiti dell’Organismo di Vigilanza e i flussi informativi verso lo stesso, il sistema disciplinare e le attività di formazione e comunicazione interna;
- “**Parte Speciale**”, nella quale vengono analiticamente indicate le modalità di analisi del rischio concernente le “famiglie di reato” ovvero “aggregati” di fattispecie di reato ritenute realizzabili nell’ambito della società; vengono inoltre descritti i principi di comportamento e principi di controllo aventi efficacia ai fini del presidio dei rischi di commissione dei reati (“*rischi-reato*”) di cui al Decreto.

Costituisce parte integrante del Modello:

1. l’Allegato A: “*Flussi informativi verso e dall’Organismo di Vigilanza*”;
2. l’Allegato B: “*Sistema disciplinare e apparato sanzionatorio*”;
3. l’Allegato C: “*Organigramma della società N° AQ/GS/ORG/01*”;
4. l’Allegato D: “*Codice etico*”;
5. l’Allegato E: “*Risk Analysis. Metodologia applicata al MOG231*” con relativi allegati costituiti da:
 - “*Tabella catalogo reati 231_2001*”;
 - “*Risk Analysis 231*”.

Il presente Modello e la documentazione connessa sono resi disponibili tramite il portale aziendale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 5 di 58

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo:

Individuare i rischi in riferimento alle attività aziendali al fine di determinare le aree che risultino interessate dalle potenziali casistiche di reato.

1.2 Definizioni:

Analisi dei rischi: Attività d'analisi specifica della singola organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere compiuti i reati previsti dalle disposizioni del Dlgs 231/2001 e s.m.i.

Ente o organizzazione: Azienda o società che svolge la propria attività nel territorio italiano ed è soggetta alle disposizioni del Dlgs 231/2001 e s.m.i.

Codice etico: Insieme dei principi e delle metodologie utilizzate dalla società nei confronti dei terzi interessati, finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti al fine di sviluppare costantemente un'etica di impresa, anche indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Attività sensibili: sono le attività di MONT-ELE S.r.l. nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni o integrazioni.

Dipendenti: sono i soggetti aventi con MONT-ELE S.r.l. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Incaricato di un pubblico servizio: ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 c.p. è colui che “*a qualunque titolo, presta un pubblico servizio*”, intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa.

Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato nel mese di giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 6 di 58

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo altrimenti detto MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Organi sociali: sono sia l'organo amministrativo che l'Organo di Controllo della Società.

Organo amministrativo: la persona fisica o l'insieme di persone fisiche che agisce per conto della Società compiendo per la stessa atti giuridici. Allo stato attuale l'organo amministrativo è rappresentato dall'Amministratore Unico.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello per curarne il loro aggiornamento;

P.A.: la Pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative;

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Reati presupposto: sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Politica per la prevenzione dei reati: obiettivi e indirizzi generali di un'organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati espressa in modo formale dalla Direzione.

Rischio: probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Rischio accettabile: rischio che può essere ridotto ad un livello tollerabile per l'organizzazione con i riferimenti agli obblighi di legge e a quanto espresso dal SGRA, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento.

SGRA: Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa.

Società: MONT-ELE S.r.l.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 7 di 58

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.

Soggetti sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

1.3 Contenuti e finalità del documento:

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un particolare regime di responsabilità amministrativa delle società e degli enti collettivi per i reati commessi al proprio interno e a proprio vantaggio o interesse da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori.

La responsabilità penale della società non sussiste qualora la stessa abbia elaborato e adottato dei modelli organizzativi gestionali idonei a prevenire la commissione di fatti penalmente rilevanti al proprio interno e nel proprio interesse.

Prima di affrontare, nella parte speciale, le misure puntualmente previste per evitare la commissione, nell'ambito delle attività societarie, degli illeciti penali da cui può scaturire la responsabilità amministrativa della Società, nella presente **parte generale** si fornisce un inquadramento del regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'opportunità di compiere tale premessa è connessa alla funzione attribuita al Modello da parte di MONT-ELE S.r.l.; esso, intende offrire un approccio pragmatico e sostanzialistico, in maniera da costituire un utile *vademecum* per il personale che agisce nell'interesse della Società. Infatti, si è ritenuto che l'applicazione delle misure organizzative ed operative previste nelle singole parti speciali del Modello sia dotata di maggior efficacia ove accompagnata da un'illustrazione della normativa di riferimento, consentendo una migliore comprensione delle relative finalità.

Inoltre, la parte generale che segue può offrire lo spunto, ai soggetti tenuti ad applicarla, per la risoluzione di dubbi interpretativi, per proporre misure correttive o migliorative delle procedure adottate dalla Società, nonché ai fini dell'aggiornamento del Modello.

Per tali motivi, la parte generale è in alcuni punti formulata in maniera astratta.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 8 di 58

Oltre ai documenti sopra elencati, sono da intendersi come allegati al presente documento tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che costituiscono attuazione del MOG.

Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società.

1.4 Riferimenti normativi:

D. Lgs 231/2001 e s.m.i.	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”</i>
Linee Guida Confindustria	Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs n. 231/2001 emanate dalla Confindustria (nella versione aggiornata al giugno 2021).
UNI ISO 3100:2010	Gestione del rischio - Principi e linee guida
UNI ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la Qualità. Requisiti
UNI ISO 14001:2015	Sistema di Gestione Ambientale
SA 8000	Certificazione Etica (Social Accountability)
D. Lgs 81/2008 e s.m.i.	Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
D. Lgs 152/2006	Testo Unico in materia ambientale
D. Lgs 24/2023	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. decreto <i>“Whistleblowing”</i>)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 9 di 58

2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'

2.1 I dati anagrafici di MONT-ELE

MONT-ELE è una società di capitali che opera con la forma giuridica delle società a responsabilità limitata.

La società è stata costituita nel 1981 ed aveva come iniziale oggetto sociale “l'attività di disegni, costruzioni, installazioni, montaggi e manutenzioni impianti”.

Nel tempo, si è specializzata nel settore del trasporto su rotaie ed elettrico in genere; attualmente, la società sviluppa anche ingegneria, realizza sistemi nei comparti automazione, strumentazione, software, elettrico, meccanico-piping.

MONT-ELE ha sede legale a Giussano, in Via Santa Chiara nr. 12, e due sedi operative: una a Giussano, in Via Catalani nr. 71, ed una a Genova in Via Faliero Vezzano nr. 42M-263R.

A queste, si aggiunge poi una unità di stoccaggio sita a Giussano in Via Virgilio nr. 2.

MONT-ELE è regolarmente iscritta alla CCIAA di Monza e Brianza con i seguenti riferimenti:

PARTITA IVA	00822070967
CODICE FISCALE	06298720159
NUMERO REA	MB – 1087869
CODICE ATECO	27.12 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e controllo dell'elettricità

2.2 Le attività espletate

L'oggetto sociale di MONT-ELE è:

- *“la progettazione, la realizzazione, l'installazione, il montaggio, l'avviamento e la manutenzione d'impianti nel settore industriale, civile, terziario, nel settore dell'energia, dell'ambiente e dei trasporti, ivi compreso la cantieristica, e la costruzione e l'assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche, di quadri, parti di essi e loro singoli componenti;*
- *la progettazione e la costruzione di apparecchiature elettroniche e la realizzazione di impianti elettronici in genere, nonché il commercio e/o l'utilizzo di parti elettromeccaniche ed elettroniche da altri prodotti. Essa può compiere, inoltre, tutte le operazioni*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 10 di 58

commerciali, industriali e finanziarie, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico”.

La società è certificata nei seguenti ambiti:

- **SICUREZZA**, conformemente ai requisiti della norma UNI ENI **ISO 45001:2018**;
- **QUALITÀ**, conformemente ai requisiti della norma UNI ENI ISO 9001:2015, SA8000;
- **AMBIENTE**, conformemente ai requisiti della norma UNI ENI ISO 14001:2015 e del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

È inoltre assegnataria del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 24.01.2023 con punteggio “**++”.

2.3 L’organigramma e le attività dei singoli reparti di MONT-ELE

Il Manuale del Sistema di Gestione aziendale individua e definisce le cariche, le mansioni e le responsabilità delle funzioni aziendali, stabilendo le attribuzioni di responsabilità e le linee di raccordo gerarchico tra ogni settore e ogni livello della Società.

La Struttura Organizzativa Aziendale è improntata essenzialmente su funzioni di supporto alla figura dell’Amministratore Unico e alla Direzione Generale.

Per quanto concerne le posizioni organizzative chiave e le responsabilità loro assegnate si fa riferimento all'Organigramma aziendale, nel quale le stesse sono riportate in base alla struttura organizzativa aziendale che fotografa la situazione attuale.

L’organigramma di MONT-ELE è contenuto nel documento allegato “C”.

L’Organizzazione di MONT-ELE è costituita dalle Funzioni:

- Amministratore Unico
- Sicurezza prevenzione aziendale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 11 di 58

- Direzione Operativa
- Project management
- Direzione Commerciale
- Servizio organizzativo, Assicurazione Qualità, Ambiente e Sicurezza, IT
- Servizio Amministrativo
- Divisioni Ingegneria Sistemi, Prodotti e Automazione
- Divisione Produzione
- Divisione Service
- Divisione Cantieri
- Divisione Power Conversion

Di seguito, si fornisce la descrizione sommaria dei compiti e delle responsabilità delle principali funzioni aziendali.

RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ

L'Organizzazione di MONT-ELE è costituita dalle Funzioni:

- Amministratore Unico
- Sicurezza prevenzione aziendale
- Direzione Operativa
- Project managers
- Direzione Commerciale
- Servizio organizzativo, Assicurazione Qualità, Ambiente e Sicurezza, IT
- Servizio Amministrativo
- Divisioni Ingegneria Sistemi, Prodotti e Automazione
- Divisione Produzione
- Divisione Service
- Divisione Cantieri
- Divisione Power Conversion

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 12 di 58

Le responsabilità ed i compiti delle principali funzioni, rese note nell'ambito della Società, si possono riassumere come segue:

AMMINISTRATORE UNICO (DIREZIONE GENERALE)

Le responsabilità e autorità di AU sono così stabilite:

- definire gli obiettivi, le strategie e le politiche di sviluppo della società, nonché garantirne l'attuazione;
- approvare investimenti straordinari durante il corso dell'anno
- verificare i risultati globali della gestione
- attribuire le responsabilità funzionali definendo organigramma e mansionario
- proporre piani di investimenti per il miglioramento della produttività e della qualità
- studiare le strategie per l'acquisizione di nuovi clienti e nuovi mercati
- garantire la corretta attuazione e il mantenimento del sistema qualità, ambiente e sicurezza garantendo una sufficiente indipendenza di giudizio e autorità
- definire e diffondere la politica della qualità, ambiente e sicurezza a tutti i livelli aziendali
- assicurare che siano definiti gli obiettivi della qualità, ambiente e sicurezza dei lavoratori
- definire gli standard qualitativi che MONT-ELE deve rispettare
- gestire le politiche del personale (assunzioni, licenziamenti, incentivi, ecc.)
- garantire l'attuazione delle politiche ambientali e di sicurezza dei lavoratori
- motivare e incentivare i responsabili delle funzioni aziendali, richiamandoli a rispondere alle esigenze dell'azienda e del mercato
- sovrintendere alla gestione delle commesse in termini di risultati tecnico-economici
- effettuare, con la collaborazione del RAQS, i riesami della direzione.

DIREZIONE OPERATIVA

Le responsabilità e autorità della DO sono:

- sovrintendere alla gestione delle commesse in termini di risultati tecnico-economici

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 13 di 58

- sovrintendere alle attività di ingegneria e di produzione coordinando l'attività dei rispettivi responsabili
- sovrintendere l'attività degli acquisti
- sovrintendere alla pianificazione delle attività
- verificare l'idoneità delle risorse e garantire lo sviluppo formativo del personale
- affiancare la AU nel motivare e incentivare i responsabili delle funzioni aziendali, richiamandoli a rispondere alle esigenze dell'azienda e del mercato
- affiancare il AU nel definire e diffondere la politica della qualità, ambiente e sicurezza a tutti i livelli aziendali

DIREZIONE COMMERCIALE (DC)

I compiti e le responsabilità della DTC sono:

- elaborare le offerte tenendo conto delle richieste dei clienti per quanto riguarda la Qualità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
- verificare che gli ordini siano in accordo con quanto offerto e siano correttamente recepiti dalle funzioni tecniche aziendali.
- sovrintendere agli acquisti di prodotti e servizi da fornitori qualificati

AMMINISTRAZIONE (DAM)

I compiti e le responsabilità principali sono:

- sovrintendere alla attività di contabilità generale, fatturazione, stesura del bilancio aziendale
- sovrintendere alle attività di amministrazione del personale
- sovrintendere alla contabilizzazione dei costi interni ed alle opportune azioni fornendo le rilevazioni alla DO
- attuare su indicazione dell'AU le azioni necessarie a garantire l'equilibrio finanziario della Società, nell'ambito delle politiche stabilite con la Direzione

DIVISIONE INGEGNERIA SISTEMI (DIS)

I compiti e le responsabilità della DIS (System Integration) sono:

- coordinare le attività di progettazione dei propri uffici tecnici specialistici in conformità con gli obiettivi di commessa

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 14 di 58

- provvedere ad una appropriata pianificazione delle attività di progettazione, segnalando alla Direzione Operativa eventuali mancanze nella fase di lavoro
- elaborare i progetti ed emettere i documenti tecnici di propria competenza
- definire le caratteristiche di qualità dei prodotti e dei componenti, le norme di riferimento e le prestazioni richieste, le prove da eseguire, le tolleranze da rispettare, ecc.
- prescrivere sui documenti di progetto i prodotti, materiali, i componenti ed i processi scegliendo i più congruenti con le caratteristiche di qualità richieste
- adottare le appropriate misure atte a prevenire, recuperare o ridurre eventuali ritardi o scostamenti dal budget
- collaborare, quando previsto, alla decisione ed alla risoluzione delle non conformità e dei guasti in esercizio

DIVISIONE INGEGNERIA PRODOTTI (DIP)

I compiti e le responsabilità della DIP sono:

- provvedere ad una appropriata pianificazione delle attività di D&D dei prodotti, in coerenza con gli obiettivi di tempi e costi definiti dalla Direzione Operativa e dalla Direzione Commerciale;
- coordinare le attività di progettazione degli uffici tecnici specialistici meccanica e elettrica ed elettronica/software;
- definire le caratteristiche di qualità dei prodotti, le norme di riferimento, le prestazioni richieste, le prove da eseguire, le tolleranze da rispettare, ecc.;
- prescrivere sui documenti di progetto i prodotti, materiali, i componenti ed i processi scegliendo i più congruenti con le caratteristiche di qualità richieste e con la aderenza a tempi e costi di produzione;
- elaborare i documenti di prototipazione ed ingegnerizzazione ed emettere i documenti tecnici di propria competenza;
- coordinare le prove di tipo ed omologazione dei prodotti in base alle normative;
- adottare le appropriate misure atte a prevenire, recuperare o ridurre eventuali ritardi o scostamenti dal budget;
- collaborare alla decisione ed alla risoluzione delle non conformità e dei guasti in esercizio;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 15 di 58

DIVISIONE INGEGNERIA AUTOMAZIONE (DIA)

I compiti e le responsabilità della DIA sono:

- coordinare le attività di progettazione dei propri uffici tecnici specialistici in conformità con gli obiettivi di commessa;
- provvedere ad una appropriata pianificazione delle attività di progettazione, segnalando alla direzione operativa eventuali mancanze nella fase di lavoro;
- elaborare i progetti hw e sw ed emettere i documenti tecnici di propria competenza;
- definire le caratteristiche di qualità dei prodotti e del sw e le prestazioni richieste, le norme di riferimento, le prove da eseguire, le prestazioni da garantire, ecc.;
- prescrivere sui documenti di progetto i prodotti, materiali, i componenti ed i processi scegliendo i più congruenti con le caratteristiche di qualità richieste;
- Collaborare ai collaudi di apparecchiature e sistemi e al *commisioning on site*;
- Realizzare il servizio di remote monitoring;
- Adottare le appropriate misure atte a prevenire, recuperare o ridurre eventuali ritardi o scostamenti dal budget;
- Collaborare, quando previsto, alla decisione ed alla risoluzione delle non conformità e dei guasti in esercizio;

DIVISIONE PRODUZIONE (DPR)

I compiti e le responsabilità della DPR sono:

- sovrintendere alle attività di fabbricazione e montaggio in fabbrica dei sistemi, di identificazione ed ordinata gestione dei materiali e dei componenti e sottoassiemi e quanto altro necessario per fornire il sistema corrispondente alle caratteristiche tecniche e di qualità definite;
- sovrintendere alle attività di fabbricazione dei prodotti, di identificazione ed ordinata gestione dei materiali e dei componenti e sottoassiemi e quanto altro necessario per fornire il prodotto corrispondente alle caratteristiche tecniche e di qualità definite;
- sovrintendere alle attività di imballo e trasporto;
- sovrintendere, in modo coordinato con le direttive dell'aq, alle attività di controllo qualità del prodotto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 16 di 58

- segnalare le non conformità riscontrate nella fase produttiva e collaborare alla decisione ed alla risoluzione delle stesse

DIVISIONE CONTROLLO QUALITA'/SERVICE (DSE)

I compiti e le responsabilità della DSE sono:

- sovrintendere alle attività di collaudo, documentazione per la consegna e il trasporto, messa in servizio e assistenza post-vendita dei prodotti e sistemi e quanto altro necessario per garantire il funzionamento del prodotto e sistema nei confronti del cliente in base agli impegni contrattuali;
- effettuare la segnalazione e raccolta di tutte le informazioni relative al funzionamento e alla affidabilità dei prodotti e sistemi garantendo completa e tempestiva informazione alla ingegneria ed alla produzione;
- realizzare ove richiesto i corsi di formazione del personale del Cliente relativamente all'uso delle apparecchiature;
- collaborare alla decisione ed alla risoluzione delle non conformità e dei guasti in fase di collaudo, messa in servizio ed esercizio.

DIVISIONE CANTIERI (DCAN)

I compiti e le responsabilità della DCAN sono:

- sovrintendere alle attività di montaggio in cantiere, di manutenzione *total service*, inclusa, il supporto logistico, l'identificazione ed ordinata gestione dei materiali e dei componenti e sottoassiemi e quanto altro necessario per fornire l'impianto corrispondente alle caratteristiche tecniche e di qualità definite;
- garantire la gestione in sicurezza del personale e la corretta gestione degli aspetti ambientali collegati alle attività di cantiere;
- sovrintendere alle attività di *commissioning* e controllo qualitativo dell'impianto.
- segnalare le non conformità riscontrate nella fase di cantiere e collaborare alla decisione ed alla risoluzione delle stesse e dei guasti in esercizio.

POWER CONVERSION DIVISION (PCD)

I compiti e le responsabilità della DPC sono:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 17 di 58

- sovrintendere alle attività di ingegneria e sviluppo dei prodotti per “*power conversion*”;
- sovrintendere alle attività di fabbricazione di prodotti per “*power conversion*” sovrintendere alle attività di imballo e trasporto;
- sovrintendere, in modo coordinato con le direttive dell'AQ, alle attività di controllo qualità del prodotto;
- segnalare le non conformità riscontrate nella fase produttiva e collaborare alla decisione ed alla risoluzione delle stesse;

CAPO COMMESSA (CC)

Per ogni commessa principale viene definita un'organizzazione di commessa che ha specifiche responsabilità nello sviluppo, realizzazione e controllo della commessa in questione.

La responsabilità della gestione di un ordine del Cliente viene assegnata ad una persona determinata (il capo commessa) nell'ambito della Direzione Operativa, che è responsabile delle attività sottoelencate:

- gestire tutte le attività della commessa in questione;
- tenere rapporti con il Cliente, tranne per quanto delegato ad AQ;
- assicurare le risposte ai quesiti del Cliente su aspetti tecnici e contrattuali;
- inviare al cliente la documentazione tecnica, i programmi, i disegni, le ordinazioni, ecc.;
- assicurare il coordinamento dello scambio delle informazioni tra gli enti coinvolti nella commessa;
- assicurare l'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte del Cliente;
- effettuare il controllo dei costi e garantire il rispetto del budget di commessa;

SEGRETERIA GENERALE

I compiti e le responsabilità sono:

- smista le telefonate e la corrispondenza in arrivo
- cura l'iter di emissione e distribuzione delle comunicazioni ufficiali interne

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 18 di 58

- collabora con la direzione commerciale per la stesura delle offerte e gestisce il registro offerte / ordini
- gestione fatturazione
- gestione dei corrieri e stesura dei documenti di trasporto

RESPONSABILE SERVIZIO QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA

I compiti e le responsabilità di RQAS sono:

- cura e gestisce il presente manuale di qualità, ambiente e sicurezza occupandosi anche della distribuzione dello stesso
- persegue gli obiettivi della qualità, ambiente e sicurezza, pianifica gli atti che ne consentono il raggiungimento e ne verifica l'attuazione
- aggiorna e mantiene in essere il presente sistema qualità, ambiente e sicurezza mediante la effettuazione periodica di specifiche verifiche interne
- assicura l'aggiornamento dell'elenco delle leggi e normative applicabili
- assicura l'interpretazione ed il rispetto aziendale di leggi, regolamenti, norme e standard relativi alla qualità
- collabora con il responsabile ambiente e sicurezza e con il RSPP per garantire il rispetto aziendale di leggi, regolamenti, norme e standard relativi all'ambiente e alla sicurezza dei lavoratori
- collabora con i responsabili di ogni funzione aziendale all'individuazione e risoluzione delle non conformità, dei reclami tecnici e delle contestazioni attraverso le attività di analisi e azioni correttive
- rappresenta MONT-ELE durante le verifiche ispettive esterne da parte dell'ente di certificazione e in tutte le altre occasioni in cui si renda necessario

RESPONSABILE AMBIENTE E SICUREZZA

- collabora con il RQAS per la definizione degli obiettivi in materia di ambiente e sicurezza, per l'attuazione delle attività formative in merito, per il riesame da parte della direzione degli aspetti di ambiente e sicurezza e per la effettuazione delle verifiche ispettive interne.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 19 di 58

- sovrintende alle attività del RSPP, fornendo gli strumenti ed attivando le risorse per garantire l'applicazione delle misure indicate nel piano della sicurezza e nel piano ambientale.

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

I compiti e le responsabilità delegati dalla MONT-ELE al RSPP sono:

- è il responsabile della stesura ed applicazione del piano di sicurezza aziendale e dei piani operativi della sicurezza dei cantieri
- coordina le attività relative alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, definendo le misure di sicurezza a fronte della valutazione dei possibili rischi
- controlla e verifica l'attuazione del piano della sicurezza da parte di ogni funzione aziendale
- provvede alla raccolta ed archiviazione della documentazione ufficiale prodotta dagli enti pubblici preposti al controllo
- pianifica ed esegue la riunione periodica annuale della sicurezza

SISTEMA INFORMATIVO

I compiti e le responsabilità sono:

- gestire la rete informatica
- verificare con la direzione le necessità di aggiornamento hw e sw
- gestire il sito internet aziendale

2.4 Attribuzione di poteri e deleghe

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; egli è inoltre responsabile delle strategie, delle politiche, delle risorse patrimoniali e finanziarie della stessa.

La figura attuale risulta essere in carica con atto di nomina del 6/11/1981.

Con atto del 27.05.2016, iscritto al pubblico registro delle imprese il 14.06.2016, è stato inoltre nominato un procuratore (già direttore tecnico della società dal 21.11.2005) cui sono

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 20 di 58

stati attribuiti poteri in ambito contrattuale (con possibilità di partecipare a gare pubbliche d'appalto e licitazioni private) e in materia contabile (con possibilità di apertura e gestione dei conti correnti, richiesta di mutui chirografari, etc.)

Con successivo atto del 21.07.2018, al medesimo direttore tecnico/procuratore sono stati attribuiti ulteriori poteri che gli concedono la possibilità di compiere *“in nome, per conto e nell'interesse della società”* i seguenti atti:

- a. firma sociale;
- b. rapporti con la P.A. e con ogni altro Ente Pubblico;
- c. contratti di lavoro;
- d. compravendita;
- e. importazioni ed esportazioni;
- f. riscossioni, cessioni, ricevute;
- g. appalti, gare e licenze.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 21 di 58

3 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge nr. 300 del 29 settembre 2000, è stata dettata la disciplina della *“responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”*.

In particolare, tale disciplina si applica agli Enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli Enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da:

- ✓ “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente stesso” (“Soggetti Apicali” o “Soggetti in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
- ✓ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (“Soggetti Sottoposti” all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, pur affiancandosi a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nel perseguimento di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci che, fino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non subivano alcuna conseguenza diretta dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura afflittiva, sia pecuniarie che interdittive in

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 22 di 58

relazione ai reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società stessa, ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o Linee Guida elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra cui Confindustria e ABI.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i Soggetti Apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.1 Autori del reato: soggetti apicali e soggetti sottoposti

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Soggetti Apicali o da Soggetti Sottoposti, come sopra definiti.

È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), la Società non risponde qualora i Soggetti sopraindicati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Considerato l'attuale sistema di poteri e deleghe attribuiti, i soggetti apicali in MONT-ELE sono l'Amministratore Unico *pro tempore* e il Direttore Tecnico-Procuratore.

3.2 L'interesse o vantaggio dell'ente

Il reato, per incidere sulla responsabilità dell'ente, deve essere a questo ricollegabile sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, ovvero deve essere commesso dalle persone fisiche a vantaggio o nell'interesse dell'ente e deve dipendere da una colpa in organizzazione.

Il collegamento oggettivo tra il reato e la persona giuridica è rappresentato dal fatto che l'autore del reato presupposto sia legato da un rapporto funzionale con l'ente stesso e dalla necessità che la condotta del soggetto agente sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio della società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 23 di 58

La responsabilità della società è esclusa nei casi in cui il reato sia commesso dall'autore esclusivamente per perseguire un interesse personale.

Per **vantaggio** si intende il complesso dei benefici – soprattutto di carattere patrimoniale – tratti dal reato.

Nei **reati dolosi**, **l'interesse o il vantaggio dell'ente corrisponde all'evento**: ciò che si rappresenta nella volontà dell'agente è la realizzazione dello specifico evento descritto dalla norma incriminatrice. Ad esempio, nel caso di reati di corruzione, l'interesse o il vantaggio dell'ente si rapportano in relazione all'evento, ossia alla realizzazione dell'accordo corruttivo, in cui si concreta l'*utilitas* dell'ente.

Profili problematici sono emersi, invece, con l'introduzione nel catalogo dei reati-presupposto dei reati colposi. I reati di lesioni o omicidio colposo commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto) e i reati ambientali (art. 25-*undecies* del decreto) sono, infatti, gli unici per cui la responsabilità dell'ente insorge anche per mera colpa.

Nei **reati colposi**, è più difficile individuare l'interesse o il vantaggio dell'ente.

Essi andranno valutati con riferimento alla condotta e non con riferimento all'evento: nel caso di responsabilità per violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il vantaggio o l'interesse dell'ente non consiste nell'evento morte, ma nell'inosservanza delle regole cautelari, che permette, ad esempio, di sostenere minori costi o di accelerare i tempi di esecuzione.

La giurisprudenza, sul tema dell'interesse/vantaggio nel caso di reati colposi, ha delineato due diverse interpretazioni:

- **soggettivo**, ravvisando la responsabilità dell'ente a seguito di condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente mediante la violazione della norma cautelare. Secondo quest'impostazione, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti da semplice imperizia, mera sottovalutazione del rischio, imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare, ma occorrerebbe la volontà di violare tali norme cautelari;
- **oggettivo**, per cui è sufficiente ravvisare la tendenza obiettiva e riconoscibile esteriormente del reato a realizzare un interesse dell'ente: sicché basterebbe accertare che la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata determinata da scelte rientranti oggettivamente

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 24 di 58

nella sfera di interesse dell'ente. Una conseguenza di questa impostazione è che nei reati colposi verrebbe in rilievo, in definitiva, il solo criterio del vantaggio.

Tali orientamenti, nel caso della Società – che non esegue in proprio le attività di costruzione della linea e pertanto non ha direttamente ruoli operativi nelle attività a rischio – comportano:

- **nel primo caso**, che debbano venire in rilievo delle scelte della Società da cui emerga la consapevolezza e la volontà della Società di violare le norme cautelari (ossia, di lasciare che vengano violate dall'esecutore) al fine ottenere un'utilitas (accelerazione dei tempi; diminuzione dei costi);
- **nel secondo caso**, la Società risponderebbe dell'evento realizzatosi per la mera colpa nell'organizzazione o nella vigilanza, a prescindere dalla volontà di conseguire risultati ulteriori.

3.3 La commissione di un reato presupposto

Il reato cd. “presupposto” può essere definito come la prima *condicio sine qua non* ai fini della configurabilità del reato principale.

I reati per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai soggetti sopra richiamati, possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 25 di 58

- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies);
- Reati in materia di reati ambientali (art. 25-undecies);
- Reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies);
- Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies);
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 26 di 58

3.4 La mancata adozione delle misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato

Dalla diversa qualità degli autori materiali dei reati discende una differenziazione del sistema di responsabilità della persona giuridica e dell'onere della prova.

Si presume cioè che il soggetto in posizione apicale della società, nell'esercizio delle proprie funzioni, esprima e rappresenti la volontà dell'ente e che, pertanto, sia la società a dover dimostrare la sua estraneità rispetto all'operato di tale soggetto. Si tratta quindi di un'inversione dell'onere della prova rispetto a quanto generalmente accade nel processo penale, in cui è l'accusa a dover fornire la prova della responsabilità dell'imputato.

L'ente è, appunto, chiamato a dimostrare che:

- ha adottato ed efficacemente attuato il Modello idoneo a prevenire la commissione di reati per i quali si ritiene sussistere il rischio di commissione;
- ha vigilato sull'effettiva operatività del Modello, e quindi sull'osservanza dello stesso;
- la condotta integrante il reato è stata posta in essere dal **soggetto apicale** eludendo fraudolentemente il suddetto Modello.
- la condotta integrante il reato è stata realizzata da **soggetti sottoposti**.

Per questi ultimi, la responsabilità dell'ente ricorre solo quando la condotta che costituisce reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'inosservanza di tali obblighi è tuttavia esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi il cui insorgere si vuole contrastare.

Nel caso in cui il reato è commesso dal soggetto subordinato all'altrui direzione, l'onere di provare la mancata adozione (ovvero la mancata efficace attuazione) del Modello da parte dell'ente grava, invece, sul P.M.

Dall'entrata in vigore del Decreto e soprattutto negli ultimi anni, ci sono state numerose rivisitazioni da parte del legislatore, che hanno esteso la responsabilità penale e amministrativa degli enti, specie in materia di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 27 di 58

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e l'estensione dei reati presupposto agli illeciti in materia ambientale.

3.5 Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è misto.

L'art. 9 del Decreto indica che le sanzioni amministrative che possono essere comminate agli enti sono sia di natura pecuniaria sia di natura interdittiva; le prime sono indefettibili mentre le seconde sono irrogate solo nei casi di particolare gravità (art.13). A queste si aggiungono poi la confisca del prodotto o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Sanzione pecuniaria: per l'illecito amministrativo dipendente da reato, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, si applica sempre la sanzione pecuniaria che viene applicata attraverso il c.d. metodo delle "quote", che vengono determinate tenendo conto della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, delle **condotte riparatorie** e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato. Le sanzioni vanno da un numero non inferiore a 100 ma non superiore a 1.000 con un importo variabile da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,00 euro. Il giudice, al fine di determinarne l'entità della singola quota, dovrà tenere conto della situazione economica e patrimoniale dell'ente.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui l'autore del reato abbia agito per il prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia tratto un vantaggio minimo, oppure nel caso di particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato. Inoltre, la sanzione è ridotta quando l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, abbia integralmente risarcito il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si sia efficacemente adoperato in tal senso e abbia adottato e reso operativo, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti dello stesso tipo di quello per cui si procede.

Sanzioni interdittive: quelle che possono comportare conseguenze dirette sull'attività dell'impresa, in quanto possono consistere nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 28 di 58

concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Si precisa però che le sanzioni interdittive possono essere applicate solo per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente abbia ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno un limite temporale minimo di tre mesi e uno massimo di due anni.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto sono:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività,
2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
3. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi.

Si applicano solo nelle ipotesi di particolare gravità (in sintesi, profitto elevato e reiterazione degli illeciti) e sempre congiuntamente a quelle pecuniarie.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, abbia integralmente risarcito il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso), abbia adottato e reso operativo, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti dello stesso tipo di quello per cui si procede ed abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati motivi per ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Infine, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, se sussistono le condizioni per l'applicazione di una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'ente quando quest'ultimo esercita

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 29 di 58

un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità, con contestuale grave pregiudizio per la collettività nel caso di interruzione, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dovrà disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario Giudiziale per un periodo pari a quello in cui era prevista l'applicazione della misura interdittiva. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la sanzione interdittiva sia applicata in via definitiva.

3.6 Delitti tentati e concorso

Il D. Lgs. 231/2001 prevede e regola anche i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce, infatti, che le *“sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001”*. L'Ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o della realizzazione dell'evento.

Per quanto riguarda le ipotesi di **concorso**, è da segnalare che si può rispondere anche di **concorso colposo nel delitto doloso**, laddove: a) il reato del concorrente sia previsto anche nella forma colposa e b) nella condotta del concorrente siano ravvisabili tutti gli elementi che caratterizzano la colpa: *“è pertanto necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente”*.

Per quanto concerne la Società, è possibile che essa concorra nel reato a titolo di colpa, ad esempio:

- nei reati in materia di sicurezza sul lavoro, laddove alla violazione colposa dell'esecutore (appaltatore, subappaltatore, sub-affidatari) dell'obbligo di adottare adeguate misure preventive abbiano contribuito la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi di sicurezza. In particolare, considerato che la Società ha affidato a soggetti esterni le funzioni di CSP e CSE, il concorso colposo potrebbe realizzarsi nel mancato espletamento delle attività previste dalla legge in capo al committente (cfr. art. 93 D.Lgs. n. 81/2008);
- nei reati ambientali, nel caso di mancata valutazione da parte del committente in merito alla sussistenza dei requisiti di legge in capo all'esecutore, o di accettazione di condizioni

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 30 di 58

economiche eccessivamente ed ingiustificatamente ribassate. La Società potrebbe quindi rispondere della mancata vigilanza sulle attività dell'esecutore, ad esempio mediante l'omissione o l'inadeguata valutazione dei documenti da questo trasmessi;

- nella selezione dei contraenti di MONT-ELE, nel caso in cui non vengano valutati alcuni indici di pericolosità la possibilità di infiltrazioni mafiose quali, ad esempio, l'omessa osservanza delle disposizioni della normativa antimafia e delle ulteriori misure adottate dalla Società per prevenire l'instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti vicini alla criminalità organizzata.

3.7 Reati commessi all'estero

L'articolo 4 del Decreto disciplina anche i reati commessi all'estero prevedendo che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al Decreto - ogni ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 31 di 58

3.8 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede che *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

Tale regola trova una eccezione nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 32 di 58

4. IL MODELLO

4.1 Generalità

In generale, **il modello deve prevedere** – sulla base delle previsioni del Decreto nonché delle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, emanate da Confindustria in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, **misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio**.

Secondo il disposto dell'art. 6, co. 2, del Decreto, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- i. *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- ii. *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- iii. *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- iv. *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle previsioni dei modelli;*
- v. *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

L'efficace attuazione del modello che esenta da responsabilità l'ente nei termini sopra visti richiede:

- a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

In definitiva, le **fasi principali** in cui si dovrebbe articolare il sistema di prevenzione dei rischi ai fini del decreto sono:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 33 di 58

(I) l'identificazione dei rischi potenziali: l'analisi del contesto aziendali per individuare aree e settori di attività, nonché le modalità con le quali si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del decreto;

(II) la progettazione del sistema di controllo (cc.dd. protocolli per la programmazione e attuazione delle decisioni dell'ente): valutazione del sistema esistente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento al fine di ridurre ad un rischio accettabile i rischi identificati, che vuol dire intervenire a) sulla probabilità di accadimento dell'evento e b) sull'impatto dell'evento stesso.

4.2 Il Modello di MONT-ELE

Nel rispetto delle disposizioni del Decreto, MONT-ELE ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo con l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento – attraverso l'individuazione delle attività aziendali che presentano rischi-reato di cui al Decreto (di seguito anche “*attività sensibili*”), la loro conseguente proceduralizzazione e la definizione di protocolli idonei a prevenire i reati – volto a:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle attività sensibili individuate, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un comportamento, sanzionabile sul piano disciplinare e, qualora si configurasse come illecito ai sensi del Decreto, passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che qualunque comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società; tali comportamenti sono stigmatizzati da MONT-ELE che, nell'espletamento della propria missione aziendale, agisce in conformità ai principi etico-sociali definiti nel Codice Etico, oltre che alle disposizioni di legge;
- garantire la correttezza dei comportamenti della Società stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna e interna;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 34 di 58

- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a prevenire e contrastare la commissione di reati.

Il Modello è stato elaborato e aggiornato in virtù delle ultime modifiche di inserimento di reati al D. Lgs. 231/2001, tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

L'attività lavorativa utilizzata per la stesura del Modello si fonda sulla:

- rilevazione di eventuali criticità rispetto ai principi di controllo previsti dalla normativa in oggetto;
- elaborazione dei principi di riferimento per la costruzione e l'implementazione del Modello organizzativo;
- stesura del Modello e approvazione da parte dell'organo amministrativo.

Di conseguenza, MONT-ELE S.r.l. ha avviato un progetto di adattamento del proprio Modello, partendo dall'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e delle aree di attività che presentino profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal decreto.

Per la predisposizione del presente documento la società ha proceduto dunque:

- alla rivisitazione e integrazione delle attività sensibili, oltre alle aree in cui è possibile siano commessi dei reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione dei rischi (*control and risk self assessment*) di commissione del reato e del sistema di controllo interno idoneo a intercettare comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati di cui al decreto o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da ampliare;
- alla revisione del proprio sistema di attribuzione delle responsabilità, del proprio Codice Etico, del sistema di controllo interno e delle procedure operative aziendali.

Il Modello è, poi, costantemente monitorato, controllato e valutato in merito alla propria idoneità ed efficacia da parte dell'OdV.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 35 di 58

Sia l'adozione sia la successiva modifica del presente documento sono di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico.

4.3 I soggetti destinatari

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, promoter, agenti o consulenti;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

La direzione stabilisce, in base ai rapporti giuridici con i soggetti esterni alla società, in ragione della natura dell'attività svolta, quali procedure o protocolli siano necessari al rispetto del Modello.

Al fine di poter redigere il presente Modello si è reso necessario far emergere i possibili rischi di commissione degli illeciti propedeutici, strumentali o comunque legati alle fattispecie di reati-presupposto previsti dal Decreto per ciascuna area sensibile.

In particolare:

- si è tenuto conto della natura di MONT-ELE quale società di diritto privato;
- si è effettuata una ricognizione delle aree di attività della Società, soprattutto in base al suo oggetto sociale;
- si è analizzata la documentazione interna della Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 36 di 58

- si è proceduto ad intervistare il personale della Società al fine di far emergere ulteriori aree sensibili o eventuali ampliamenti dei rischi a seguito delle attività in espansione di MONT-ELE.

4.4 Individuazione dei rischi

L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione e controllo.

In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente ad un tipico sistema di gestione dei rischi (*risk management*) attraverso l'individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati.

Nel diagramma di flusso che segue, viene rappresentato il procedimento di valutazione dei rischi condotto in conformità a quanto previsto dall'art. 6, lettera a del Dlgs. 231/2001 (testuale: *“L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”*) Attraverso la valutazione della situazione aziendale, l'Ente, in relazione ai possibili reati, deve individuare possibili rischi e verificare l'esistenza ed attuazione di strumenti di controllo idonei a prevenire i rischi considerati ovvero implementare e adottare dei protocolli di condotta aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti e attuati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 37 di 58



MONT-ELE ha proceduto, innanzitutto, ad analizzare in modo dettagliato i rischi connessi alle diverse fasi delle attività aziendali, al fine di individuare le aree che risultino interessate dalle potenziali casistiche di reato.

Successivamente, per ciascuna attività sensibile, la Società ha effettuato una valutazione del rischio potenziale e residuo – intendendosi con ciò rispettivamente la valutazione prima e dopo aver considerato l’effetto del sistema di controllo interno esistente – di commissione di reati di cui al Decreto.

È necessario, quindi, **procedurare** le attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione, ricordando che:

- *nel caso di reati dolosi l’agente deve aver voluto sia la condotta che l’evento e pertanto l’agente potrà attuare il proposito criminoso soltanto aggirando **fraudolentemente** le indicazioni dell’ente;*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 38 di 58

- *nel caso di reati colposi deve essere voluta la sola condotta; è importante distinguere tra colpa lieve e colpa grave, tenendo però presente che la colpa rimane comunque personale.*

4.5 Definizione di rischio

Dal punto di vista concettuale, ridurre un rischio comporta dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori fondamentali:

- la probabilità di accadimento dell'evento;
- l'impatto dell'evento stesso.

Si evince come, il concetto nodale nella creazione del sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**.

La soglia concettuale di "accettabilità" è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. Questa soluzione è in linea con la logica della elusione fraudolenta del Modello organizzativo quale esimente espressa della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c: "*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*").

Assume inoltre importanza anche il fatto che accanto ai reati dolosi siano stati introdotti dei reati colposi, in quanto tale circostanza comporta una riconsiderazione del concetto di elusione fraudolenta e uno studio dei sistemi di controllo preventivi differenziato anche in relazione a questo elemento.

Infatti, mentre per le condotte dolose vi è coincidenza fra il dolo del reato presupposto e la condotta di elusione (proprio per questo fraudolenta e quindi dolosa), per i reati colposi l'aggiramento del Modello potrebbe in realtà coincidere con condotte caratterizzate dal punto di vista soggettivo da mera negligenza, imprudenza o imperizia.

Il sistema di controllo preventivo deve pertanto essere in grado di:

- *impedire che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;*
- *evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 39 di 58

4.6 Analisi dei rischi potenziali

L'**analisi dei potenziali rischi** deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, per come individuate.

L'analisi, finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

A questo proposito è utile tenere conto sia della storia e delle peculiarità della Società, cioè delle sue vicende passate, che delle caratteristiche di altri soggetti operanti nel medesimo settore e, in particolare, degli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività.

Ad esempio, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto n. 81 del 2008.

Occorre, inoltre, procedere alla **valutazione del sistema dei controlli preventivi già in essere**.

4.7 Individuazione degli ambiti aziendali di attività

In primo luogo, è necessario operare una **ricognizione integrale degli ambiti di attività dell'ente** considerato: esso è stato svolto per attività, per funzioni ovvero per processi, a seconda del rischio rilevante.

Tale fase è funzionale all'**individuazione delle aree** che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalle norme.

Occorrerà dunque **individuare le fattispecie di reato rilevanti per l'ente** e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate da eventuali casistiche di reato. Nel condurre quest'operazione sarà necessario considerare l'interdipendenza tra i vari eventi rischiosi, per la possibilità che alcuni di essi siano a loro volta causa di ulteriori rischi. Ad esempio, al fine di prevenire i reati di stampo corruttivo, sarà

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 40 di 58

necessario prestare attenzione ai processi che possono assumere carattere strumentale rispetto a tali delitti, quali quelli che portano alla creazione di provviste da utilizzare poi come prezzo della corruzione.

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi e funzioni a rischio, è opportuno identificare i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio, tra cui possono rientrare anche coloro che siano legati all'impresa da meri rapporti di parasubordinati (ad esempio gli agenti) o da altri rapporti di collaborazione, come i consulenti ed i collaboratori di questi ultimi.

Ciò anche al fine di evitare le ipotesi di concorso nel reato, in particolare per le fattispecie degli incidenti sul lavoro e dei reati ambientali, ponendo un'attenzione specifica a eventuali interessi di organizzazioni criminali rispetto all'aggiudicazione delle gare di appalto.

Una posizione di evidente rilievo ai fini dell'applicazione del Decreto occupano i **processi dell'area finanziaria**, poiché controllando adeguatamente i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, è possibile impedire la concretizzazione di numerosissime fattispecie di reato.

4.8 Costruzione ovvero adeguamento del sistema di controlli preventivi

Dopo aver individuato tutti i rischi che potenzialmente potrebbero venire in rilievo, si deve **progettare** (o adeguare) **il sistema dei controlli**, al fine di evitare la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, in base alle modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo la definizione esposta in precedenza. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il Decreto definisce "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

Di seguito sarà fatta un'elencazione dei principali elementi di controllo. Pur non richiedendosi la contemporanea presenza di tutti gli elementi, a seconda del caso concreto, occorre tenere a mente che **il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale** per cui lo stesso:

- *nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non **fraudolentemente**;*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 41 di 58

- *nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.*

L'adozione dei sistemi di prevenzione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, ad esempio, si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'ente, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto 81, ove adottati sulla base di determinate linee guida (salva, comunque, la necessità di verificarne il funzionamento in concreto, ai fini dell'esenzione da responsabilità ai sensi del Decreto).

Di seguito si elencano alcuni sistemi di controllo utili, in materia di:

- sicurezza sul lavoro: Linee Guida UNI-INAIL del 2001; ISO 45001:2018;
- ambiente: EMAS o ISO 14001:2015;
- sicurezza informatica: ISO 27001:2022;
- qualità: ISO 9001:2015.

Si delineano, in particolare, i seguenti livelli di presidio:

- un **1° livello di controllo**, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È eseguito di norma dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti).
- un **2° livello di controllo**, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 42 di 58

Più nello specifico, gli elementi essenziali del sistema di controllo di MONT-ELE S.R.L. sono i seguenti:

- a) **Codice Etico** e di comportamento con riferimento ai reati considerati;
- b) Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro;
- c) Distribuzione delle competenze in base alle professionalità;
- d) Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi), con la previsione di opportune procedure per la verifica delle attività in corso d'opera ed ex post all'interno del **Sistema di Gestione certificato ISO 9001:2015** da parte di ente accreditato;
- e) Procedure e istruzioni per quanto concerne gli aspetti di sicurezza (D. Lgs.81/2008) e ambientali (D. Lgs. 152/2006) sottoposte a **certificazione da parte di ente accreditato con riguardo alle normative ISO 14001 e ISO: 45001**
- f) Procedure e istruzioni relative al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale sottoposte a **certificazione da parte di ente accreditato con riguardo alla normativa SA 8000;**
- g) Chiara definizione e attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma;
- h) Comunicazione al personale dei documenti e delle procedure adottate per la prevenzione dei reati;
- i) Costante aggiornamento sulla normativa rilevante in relazione alle attività societarie;
- j) Formazione dei dipendenti e dei soggetti apicali sulle disposizioni di legge rilevanti e sui contenuti del Modello;
- k) Sistemi di controllo integrato per l'identificazione, valutazione e gestione dei rischi;
- l) Sistemi per il monitoraggio dell'applicazione delle misure e del rispetto della normativa rilevante.

4.9 I principi di controllo

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 43 di 58

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal decreto n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal successivo regolamento europeo GDPR, per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. L'articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".

- *"Un intero processo non può essere gestito da un'unica persona". Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.*

Inoltre, occorre che:

- *a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;*
- *i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;*
- *i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post;*
- *"I controlli devono essere documentati". Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione¹.*

¹ Linee Guida Confindustria, versione aggiornata al giugno 2021, pag. 58 e ss.;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 44 di 58

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione e composizione

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede, fra l'altro, che la Società possa essere esonerata dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati tassativamente indicati nello stesso decreto, qualora essa – prima della commissione del reato – abbia:

- a) adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello che si vuole prevenire;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, oltre a quello di provvedere al loro contestuale aggiornamento, **ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.**

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione monosoggettiva oppure plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti di cui tra breve si dirà.

Con atto decisorio del 22 aprile 2024, l'Amministratore Unico *pro-tempore*, Sig. Maggioni Enrico, ha rassegnato le proprie dimissioni dalle funzioni di OdV e contestualmente ha deciso di nominare la società RP ADVISOR S.r.l., con sede legale ed unità operativa a Mariano Comense (CO), in Via Padre Masciadri nr. 2/H, quale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza, affidandogli il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente MOG e di curarne l'aggiornamento.

In pari data, quindi, la società RP ADVISOR S.r.l. ha assunto la funzione di OdV individuando tra i suoi componenti i seguenti professionisti dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità:

- Dr. Pietro Provenzano, nato a Seregno (MB) il 25.01.1963;
- Dr. Michele Casertano, nato a Capua (CE) il 24.03.1977

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 45 di 58

entrambi domiciliati in ragione della carica rivestita in Mariano Comense (CO), Via Padre Masciadri nr. 2/H, presso la sede della società RP ADVISOR s.r.l.

L'eventuale revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'Amministratore Unico *pro tempore*.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento.

5.2 Funzioni e compiti

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, possono schematizzarsi come segue:

- verificare l'efficacia e l'adequatezza del Modello di Gestione e Controllo adottato dalla Società e predisporre le opportune modifiche qualora risulti necessario, per la successiva approvazione degli aggiornamenti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del MOGC e sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- verificare periodicamente la mappatura delle aree di rischio e, qualora necessario, individuare le aree soggette ad implementazione in virtù delle modificazioni legislative ovvero di situazioni di fatto che rendano evidente o anche solo possibile l'insorgenza di un rischio non già considerato o considerato in maniera non adeguata;
- svolgere controlli a campione sulle attività soggette maggiormente a rischio reato al fine di verificare il reale rispetto del MOGC;
- coordinare la propria attività con l'Organo di Controllo e Revisore Unico.
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, al Revisore Unico, ai soggetti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 46 di 58

incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al capitolo precedente;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con il Responsabile Qualità, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- predisporre un "Piano delle Verifiche e delle Attività" annuale con il quale programmare l'attività da svolgersi;
- redigere periodicamente una relazione scritta delle attività eseguite;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei dirigenti/responsabili/titolari dei rapporti con controparti, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

5.3 I requisiti

Il Decreto e la relativa relazione di accompagnamento dispongono che l'Organismo di Vigilanza debba rispondere alle seguenti caratteristiche:

- o **autonomia e indipendenza:** la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 47 di 58

da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Nel sistema disegnato dal Decreto, quest'ultimo è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società, ad esempio a livello economico, personale o per situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

L'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto del suo controllo.

Inoltre, deve essere garantita all'OdV la più elevata indipendenza gerarchica e la possibilità di riportare esclusivamente all'Amministratore Unico;

- o **professionalità:** l'OdV deve presentare al suo interno figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, e sia una adeguata competenza in materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluso per ciò che attiene le tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.), le metodologie connesse ai processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei questionari, nonché le metodologie di campionamento statistico e di individuazione di frodi.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. I membri dell'OdV devono pertanto possedere competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati;

- o **continuità d'azione:** l'OdV deve operare costantemente con la vigilanza e con l'aggiornamento, ove necessario, del Modello. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 48 di 58

necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali;

- o **onorabilità e assenza di conflitti di interessi:** Costituisce una causa di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica:
- ✓ la condanna con sentenza anche in primo grado, non definitiva, o di patteggiamento, per avere commesso uno dei reati presupposto ex art. 24 e ss. D. Lgs. 231/2001, e/o
 - ✓ l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF; ovvero
 - ✓ la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, o il fallimento.

Il verificarsi di una sola delle condizioni di cui sopra comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell'organismo. Qualora l'Amministratore Unico accerti la sussistenza della causa di decadenza provvede senza indugio alla sostituzione dell'OdV.

L'Organismo non dovrà essere legato alla Società da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse; la non sussistenza di tale precetto costituisce ulteriore causa di ineleggibilità.

5.4 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV:

- le circostanze di cui all'art. 2382 c.c.²;
- l'essere indagato per un reato non colposo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 49 di 58

- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso un reato non colposo o uno dei reati previsti dal Decreto;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la pendenza di un procedimento relativo ad illeciti amministrativi relativi a reati societari, finanziari e bancari;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

Restano in ogni caso fatti salvi gli specifici requisiti e le cause di ineleggibilità previste dalle disposizioni legislative e dalla normativa di settore per il ruolo di sindaco.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale la situazione deve cessare; trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore Unico deve revocare il mandato.

5.5 Cessazione dell'incarico.

Sono cause di cessazione dei membri dell'OdV:

- la decadenza;
- la revoca da parte della Società;
- la rinuncia.

Le cause di decadenza sono analoghe alle cause di ineleggibilità illustrate nel precedente paragrafo. La decadenza è prevista anche in caso di perdita degli specifici requisiti di nomina sanciti dalla normativa vigente applicabile ai membri del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa ovvero nei casi di:

² Art. 2382 c.c. "Cause di ineleggibilità e di decadenza": - *Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 50 di 58

- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento dalla cui motivazione risulti "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità, operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 lett. b) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento, previa motivata comunicazione all'Amministratore Unico per iscritto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, la società provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo Amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Organismo.

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 51 di 58

Inoltre, la decadenza, la revoca o la rinuncia dal ruolo di sindaco, nel caso in cui rivesta anche il ruolo di OdV, pone termine all'incarico e ai compiti rientranti nell'ufficio di sindaco, ivi compreso lo svolgimento della funzione di OdV.

Qualora, invece, si manifestino le cause di decadenza e revoca specifiche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo competente per la nomina decidere per l'eventuale sostituzione del sindaco e/o valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare all'organo amministrativo della società, sotto la propria piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 52 di 58

6. MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Amministratore Unico, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni all'Amministratore Unico in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in ogni tempo, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Ogni anno, l'Organismo trasmette all'Amministratore Unico un rapporto scritto sull'attuazione del Modello che ha ad oggetto:

- ☐ l'attività svolta
- ☐ le risultanze dell'attività svolta;
- ☐ gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

6.1 I flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto individua specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

A tal proposito sono istituiti opportuni canali informativi con l'obiettivo di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'OdV. Inoltre, è istituito un sistema di reporting dalle singole Funzioni in favore dell'OdV, la cui analisi è fonte di approfondimento e, eventualmente, di ulteriore indagine.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 53 di 58

I flussi informativi da e verso l’OdV sono stati oggetto di apposita analisi meglio riportata nell’allegato “A” denominato “*Flussi informativi verso e dall’Organismo di Vigilanza*” da intendersi parte integrante del presente MOG.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 54 di 58

7. WHISTLEBLOWING

Il 30 marzo 2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo nr. 24 (cd. decreto Whistleblowing) che, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La normativa si applica sia ai soggetti del settore pubblico sia ai soggetti del settore privato; in quest'ultimo caso, la norma opera una distinzione a seconda delle dimensioni dell'ente (più o meno di 50 lavoratori subordinati), dell'ambito di operatività (la normativa fa esplicito riferimento ad alcuni settori definiti "sensibili" quali, ad esempio: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela, etc.) e a seconda dell'adozione o meno da parte dell'ente di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In base a tali parametri, il decreto whistleblowing individua altresì quali illeciti possono essere segnalati e con quali modalità.

MONT-ELE, nel rispetto del decreto *de quo*, ha attivato un proprio canale di segnalazione interno attraverso il portale fornito dalla società VODAFONE S.p.A. denominato WALLBREAKERS raggiungibile attraverso il link <https://mont-ele.wallbreakers.it> ed ha deciso di affidarne la gestione ad una società esterna, la società RP ADVISOR S.r.l. di Mariano Comense (CO), Via Padre Masciadri nr. 2/h, con ufficio autonomo ed indipendente, che riunisce i requisiti di autonomia, competenza ed affidabilità previsti dal Decreto.

Inoltre, poiché dotata di un ODV e di modello Organizzativo 231, ed in considerazione del fatto che, MONT- ELE S.r.l., nell'anno precedente all'entrata in vigore del decreto, ha impiegato un numero di lavoratori subordinati superiore a 50 unità, le segnalazioni potranno riguardare:

- violazioni del diritto UE, che potranno essere effettuate attraverso canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica o denuncia;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 55 di 58

- condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231, che potranno essere effettuate **esclusivamente attraverso il canale interno**.

Per maggiori e più esaustive indicazioni relative alle modalità di segnalazione e di gestione operativa delle segnalazioni, nonché sulle possibilità di poter effettuare segnalazioni attraverso le altre modalità previste dal decreto (segnalazione presso ANAC, divulgazione pubblica, denuncia all'Autorità Giudiziaria, Amministrativa o Contabile), si rimanda alla lettura delle procedure contenute nel documento AG/GSPQ/108 pubblicate nella home page del sito ufficiale di MONT-ELE S.r.l., nell'apposita sezione: "WHISTLEBLOWING".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 56 di 58

8. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

Al fine di favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal presente modello e al contempo renderlo attuabile nei comportamenti operativi del personale, assume fondamentale importanza un'attività di comunicazione e di formazione affinché ciascun organo sociale, esponente aziendale, dipendente e personale interno della Società sia portato a conoscenza della materia e dell'obbligo di rispettare le stesse che da essa discendono.

Pertanto, ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società assicurare una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse impegnate nei processi sensibili individuati.

In tale ottica, la Direzione elabora un piano di formazione e comunicazione in stretto coordinamento con l'OdV e con le funzioni competenti al fine di giungere alla corretta conoscenza ed attuazione del Modello.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati ivi previsti, del codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

Il Modello è, inoltre, comunicato a cura dei Responsabili delle varie Funzioni, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. bacheca aziendale, consegna cartacea, invio tramite formato elettronico), ivi compreso il sistema intranet aziendale, qualora accessibile dal destinatario. Al riguardo, sono stabilite modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 57 di 58

8.1 Aggiornamento del Modello

In tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello deve essere predisposto un programma che individui le attività necessarie con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

Tale aggiornamento si rende in particolare necessario in occasione:

- ✓ dell'introduzione di novità legislative;
- ✓ di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o esperienze di pubblico dominio del settore;
- ✓ di cambiamenti organizzativi della struttura aziendale o dei settori di attività della Società.

L'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa e il compito di disporre e porre in essere formalmente l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito all'Amministratore Unico, con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza.

Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza comunica all'Amministratore Unico ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- il programma di aggiornamento viene predisposto dall'Amministratore Unico, di concerto con l'Organismo di Vigilanza e con il contributo delle Funzioni aziendali interessate;
- lo stato di avanzamento del programma di aggiornamento, e i risultati progressivi, sono sottoposti, con cadenza predefinita, all'Amministratore Unico che dispone l'attuazione formale delle azioni di aggiornamento o di adeguamento;
- l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa l'Amministratore Unico dell'esito delle attività.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DLGS 231/2001 e s.m.i. PARTE GENERALE	AQ/GSMOGG/001
Emesso da: AU	Rev. 3	Data: 28.11.2024 Pag. 58 di 58

9. SISTEMA DISCIPLINARE E APPARATO SANZIONATORIO

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni della normativa contenuta nel Modello stesso.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano infatti nella presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo una delle condizioni di efficace attuazione del Modello stesso.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del Codice Civile³, obblighi dei quali il contenuto del Modello rappresenta parte sostanziale e integrante. La violazione delle misure indicate nel Modello costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni sono individuate dalla Società sulla base dei principi di proporzionalità ed effettività, in base alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, sanzionatoria, nonché tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano.

Il sistema disciplinare e l'apparato sanzionatorio di MONT-ELE legati al D. Lgs. 231/2001 sono, comunque, meglio disciplinati nell'allegato "B" (*"Sistema disciplinare e apparato sanzionatorio"*) da intendersi parte integrante del presente MOG.

³ Art. 2104 c.c.: "Diligenza del prestatore di lavoro": - *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.*